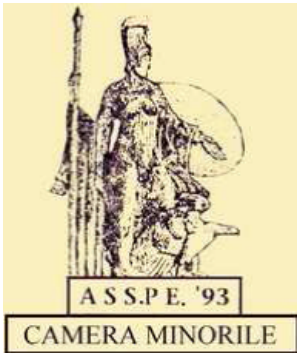

CORSO DI DIRITTO CIVILE MINORILE 2016

"La difesa civile del minore - istituti e tecniche difensive"

Messina "Aula Magna", 17 Settembre 2016
PRIMO INCONTRO
- Sezioni specializzate per la Famiglia ed i Minori.
- L'esercizio dei diritti dei Minori nel processo di cognizione e nei procedimenti speciali

Il corso di diritto civile minorile riprende, dopo la pausa estiva, col suo primo incontro ufficiale, nei locali dell'Aula Magna della Corte di appello di Messina.

La giornata prolusiva del 2 luglio, grazie al significativo apporto giuridico, etico e filosofico degli illustri relatori, aveva lasciato nei corsisti una fervida aspettativa sul prosieguo del corso

E nei solenni locali dell'Aula Magna, i corsisti e gli amici dell'Ass.Pe '93, carichi di passione, hanno continuato, entusiasti, a misurarsi alla ripresa di questa nuova avventura, con la evidente passione per il diritto e per la causa dei Minori, unitamente anche al sincero piacere di stare assieme. E così, relatori e corsisti, si sono ritrovati assisi dalla stessa parte, in una virtuale tavola rotonda: *"dalla parte dei Minori e della fondamentale tutela dei loro diritti"*.

Ed a rendere evidente tale prospettiva è proprio il relatore del giorno, il **Prof.Avv.Roberto Amagliani**, che, dopo la consueta presentazione del Presidente dell'ASS.PE.93-CAMERA MINORILE, Avv.Antonino Centorrino, ha iniziato a discutere del tema assegnatogli: ***"L'esercizio dei diritti dei Minori nel processo di cognizione e nei procedimenti speciali; Sezioni specializzate per la famiglia ed i Minori"***, lasciando immediatamente trasparire, in una perfetta sintesi che terrà l'uditorio attento e partecipe sino alla fine, il rigore accademico del Docente ed il taglio pratico dell'Avvocato appassionato alla causa dei Minori.

L'illustre relatore ha esordito dicendo e puntualizzando che la posizione del Minore è profondamente mutata nel nostro ordinamento solo negli ultimi anni ed in particolare, con la L.219/2012, che costituisce il punto di arrivo ed al contempo quello di partenza di un diverso modo di intendere il Minore: da soggetto da proteggere attraverso una atteggiamento volto ad "impedire" che egli potesse danneggiare i suoi stessi interessi patrimoniali (da cui la disciplina codicistica della annullabilità degli atti compiuti dal minore) e ad "escluderlo" dalla vita giuridica e sociale; a soggetto portatore di valori, interessi e diritti meritevoli di tutela ai sensi dell'art.2 Cost., primo tra tutti quello alla "personalità", il cui sano sviluppo è il necessario preludio di ogni forma di crescita e maturazione. Uno "sviluppo" che va ricercato e perseguito curando la partecipazione consapevole del Minore (ovviamente nelle forme e con gli strumenti adeguati alla sua età) e non la sua "esclusione", sia pure perpetrata a scopi protettivi, come avveniva in passato.

A questa rivoluzione copernicana riguardante il Minore nell'ordinamento italiano, ha significativamente contribuito la disciplina normativa sovranazionale ed in particolar modo, le convenzioni internazionali che, ha ricordato il Prof.Avv.Amagliani, allorquando vengono ratificate, assurgono a fonti di diritto interno di rango primario. E tra le fonti di diritto internazionale che più ignigficativamente hanno inciso sulla considerazione del Minore v'è, indubbiamente, la **Convenzione internazionale di New York sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989**, ratificata in Italia con L. 176/1991.

Quell'affermazione ha suscitato un sussulto tra i presenti e gli occhi di tanti si sono illuminati, poichè l'ASS.PE.93-CAMERA MINORILE conosce molto bene il rilievo della suddetta Conven-

zione, tanto da celebrarne ogni anno la ricorrenza con iniziative di grande spessore culturale e sociale, cui non è di certo mancato il conseguente riconoscimento mediatico e, ciò che più conta, lasciando negli organizzatori e nei soggetti che ne vengono coinvolti, un indelebile piacere strettamente legato ad un modo vero e nuovo di "essere" Avvocati ed Operatori Minorili protesi ed impegnati concretamente a difesa e tutela dei diritti dei Minori.

Nella Convenzione dell'89, ha spiegato il Prof.Avv.Amagliani, si introducono tre concetti chiave: 1) *l'interesse del minore*; 2) *il diritto all'ascolto*; 3) *la capacità di discernimento*.

E' evidente come questi principi vadano, tra essi armonizzati in guisa da essere congiuntamente applicati. Così, ad esempio, nella nuova prospettiva "partecipativa", il *Supremo Interesse del Minore* non deve essere, per così dire, "calato dall'alto" da adulti che suppongono e presuppongono di essere i detentori del vero, ma debbono emergere dallo stesso Minore, tenendo conto della sua personalità e contestualizzando il suo "interesse" nell'ambito delle relazioni che intrattiene e tenendo conto di eventuali interessi contrapposti.

Le parole dell'Illustre relatore richiamano alla mente la seguente dizione - tra le varie affermazioni delle raccomandazioni impartite agli Avvocati dei Minori dall'Ordine Forense del Quebec, allorquando nel 1995 ne istituì la figura: "*L'avvocato non ha il compito di pensare al posto del Minore, ma deve invece, aiutarlo a far conoscere il suo pensiero*"

Ciò che si ottiene, per l'appunto, con l'applicazione del secondo dei principi dianzi enunziati: l'*Ascolto del Minore*.

La questione si sposta, dunque, sui tempi e sulle modalità di ascolto.

L'ascolto del minore và dunque di pari passo con il terzo principio della Convenzione di New York dell'89: *la Capacità di Discernimento del Minore*. L'ascolto, infatti, è tanto più utile quanto più il Minore abbia raggiunto una maturità quantomeno idonea a consetirgli di esprimere le proprie preferenze. Al riguardo, l'art.315 bis del codice civile stabilisce la possibilità di ascoltare il Minore che abbia compiuto i 12 anni, presupponendo che, a tale età, egli abbia acquisito la necessaria capacità di discernimento.

Al fine di rendere *"l'ascolto"* realmente utile ed efficace rispetto allo scopo di far emergere quale sia il suo *"Supremo Interesse"*, che è spesso il frutto di un sapiente bilanciamento tra contrapposte esigenze, è poi essenziale la "modalità dell'ascolto". Occorre la capacità, infatti, non solo di *sentire ciò che il Minore ha da dire, ma anche di cogliere ciò che non dice*. Non può negarsi, al riguardo, l'utilità del supporto psicologico che, tuttavia, nell'approccio dei giudici, è divenuto, specie negli ultimi tempi, imperante.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo attribuisce grande rilievo alle modalità dell'ascolto ed alla tipologia di risposte date dal Minore, che debbono essere caratterizzate da una semplicità e coerenza tali da escludere ogni sospetto di manipolazione.

Dal punto di vista sostanziale, non v'è dubbio che la legislazione transnazionale abbia garantito una effettività di tutela del Minore impensabile alla luce delle sole norme del codice civile, incentrate, come detto, più sugli aspetti patrimoniali che su quelli della personalità e "dell'essere minore". E tuttavia, gli interventi normativi non possono riguardare i soli profili sostanziali. Memore dell'appello di Carnelutti "torniamo al giudizio", anche il Legislatore Comunitario sembra ben conscio che il miglior impianto di diritto sostanziale rischierebbe di rimaner lettera vuota ove non trovasse, pronto ad accoglierlo, un sistema processuale efficiente ed idoneo, spedito ed adeguato. Se il principio della "ragionevole durata", costituzionalizzato dall'art.111, ha indubbio rilievo per qualunque processo, esso assurge, nel processo minorile, a principio assolutamente ineludibile, coesistenziale alla stessa tutela del Minore e del suo sviluppo psicofisico. Occorre registrare come non sempre il nostro sistema processuale, ad eccezione di singoli casi (come l'art.736 c.p.c. che appronta una tutela urgente contro gli abusi familiari), si rivela attrezzato ad affrontare una simile esigenza. Ma il

processo minorile, oltre ad essere *"veloce"*, dev'essere anche *"elastico"*, idoneo cioè, ad adattarsi al mutare delle esigenze e degli interessi del minore.

Sul piano normativo, un ruolo centrale hanno ancora una volta le fonti sovranazionali ed in particolare, la "**Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori" adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25.01.1996** e ratificata in Italia con L.77/2003 che, tra i suoi principi cardine, pone quello della necessaria *"specializzazione degli operatori"* (Avvocati e Giudici in primis) che esercitano la propria professione con i Minori.

All'Avvocato, in particolar modo, è richiesta la conoscenza non solo del diritto, ma di svariate materie extragiuridiche e deve dotarsi di una sensibilità che non è emozionalismo, ma che si costruisce giorno dopo giorno e che dev'essere votata alla intransigente tutela dell'Interesse del Minore. La specializzazione degli "operatori" è dunque un vero e proprio "diritto del Minore", riconosciuto e sancito, per l'appunto, dalla Convenzione di Strasburgo.

A chiusura del proprio intervento, il Prof.Avv. Roberto Amagliani ha rilevato come, purtroppo, tale "diritto" sia oggi lasciato, per lo più, alla volontà ed alla sensibilità dei singoli Avvocati e professionisti, più che ad un "sistema" in grado di garantirlo.

A questo punto si può dire, a due mani, l'Illustre relatore ed il pregevole moderatore, hanno illustrato le modifiche in itinere sui progetti legislativi di formazione di Sezioni specializzate per i Minori e la Famiglia, illustrandone i prospettati pregi ed i mal celati difetti, come la perdita di preziose professionalità, prime fra tutte quelle delle figure specializzanti e ad oggi integranti la figura del Giudice (c.d. Giudici Onorari), la separazione anche fisica (pur espressamente scongiurata da tutta la legislazione minorile e sin dal 1934) delle diverse competenze civili, penali ed amministrative, la esclusività delle funzioni cui i Giudici ed i diversi operatori sono sempre stati destinati che oggi, non è difficile immaginare e presagire, sarebbe altamente compromessa con il rischio concreto di sacrificare interessi primari e fondamentali ad esigenze logistiche, materiali e di risparmio che nulla hanno a che vedere con i principi sanciti da leggi nazionali ed internazionali su cui si regge il sistema minorile che - si ritiene - sia l'anticamera della costruzione dell'indirizzo alla futura società, quantomeno attraverso il controllo e l'affermazione delle regole sugli uomini del domani.

L'auspicio conclusivo è stato nel senso che ci si possa augurare che l'attuale sede minorile possa attrarre a sè anche logisticamente quelle competenze del Giudice della Famiglia, formando così un tutt'uno, in una completezza di visione e funzioni, lontano da quella commistione nei locali della ordinaria Giustizia, in cui la quotidiana esperienza ci ha abituato a vedere un Giudice utile e buono per ogni materia e questione, che viene utilizzato, anche contestualmente, in diverse funzioni e collegi anche giudicanti.

L'avvocato Centorrino, in conclusione, nel ringraziare il Prof.Amagliani per il suo ricco, incisivo e lucido intervento, sferzante e prodromico alle future tematiche che saranno trattate, ha voluto evidenziare come l'ASS.PE.93-CAMERA MINORILE, con le proprie iniziative, abbia svolto, negli oltre vent'anni di attività, un vero e proprio ruolo sociale, contribuendo a sensibilizzare Istituzioni e Forze dell'Ordine al rapporto con il Minore ed a formare l'Avvocatura, non tralasciando di ricordare - e non senza un velo di amarezza - come ci si sia spesso sentiti soli nel combattere questa buona battaglia…., ma ancor oggi presenti sul campo - insieme a tanti interessati - ad oltre vent'anni dall'esordio, poichè la battaglia è buona e chiede a quanti ci credono di combatterla fino in fondo!

Alla fine, sembra sia stata troppo breve la mattinata, forse perchè troppo grande è la passione!

Ordunque, nell'attesa già del prossimo incontro, previsto per il 15 Ottobre 2016, i presenti hanno ritenuto di tributare, in segno di ringraziamento, l'apporto dato al corso dall'Illustre relatore Prof.Avv.Roberto Amagliani, congedandosi dal medesimo con un lungo e caloroso applauso!

Avv.Rosario Dovico, Prof. Avv.Roberto Amagliani, Avv.Antonino Centorrino, Avv.Gaetano Drago

Redattore: Avv. Antonio Maria Cardillo

N.B. Il superiore REPORTAGE ha lo scopo di riassumere, solo per linee principali, gli eventi ed i temi trattati nell'incontro precedente e di consentire una raccolta degli stessi per richiamo alla memoria e ricordo anche fotografico dell'evento.